

## REGOLAMENTO (CE) N. 490/2004 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2004

relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (*Saccharomyces cerevisiae*)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 9e, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/524/CEE prescrive che nessun additivo può essere distribuito senza l'autorizzazione comunitaria.
- (2) Per quanto riguarda gli additivi di cui alla parte II dell'allegato C della direttiva 70/524/CEE, che include i microrganismi, l'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato può essere concessa qualora vengano soddisfatte le condizioni prescritte dalla direttiva e sia ragionevole presumere, alla luce dei risultati disponibili, che abbia uno degli effetti di cui all'articolo 2, lettera a), di tale direttiva quando viene utilizzato nell'alimentazione degli animali. L'autorizzazione provvisoria può essere concessa per un periodo non superiore a quattro anni per gli additivi di cui alla parte II dell'allegato C della direttiva.
- (3) L'impiego del preparato a base di microrganismi *Saccharomyces cerevisiae* (CBS 493.94) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i vitelli dal regolamento (CE) n. 1436/1998 della Commissione <sup>(3)</sup>, per i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 866/1999 della Commissione <sup>(4)</sup> e per le vacche da latte dal regolamento (CE) n. 937/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>. Queste autorizzazioni sono state modificate da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2001 della Commissione <sup>(6)</sup>.
- (4) Nuovi dati sono stati presentati a sostegno di una domanda di estensione dell'autorizzazione di tale additivo ai cavalli.
- (5) Dalla valutazione della domanda di autorizzazione del nuovo impiego di questo additivo risulta che siano soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione provvisoria.

(6) Il 13 novembre 2003 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi) ha emesso un parere favorevole sulla sicurezza dell'additivo se utilizzato per i cavalli nelle condizioni di impiego prescritte nell'allegato del presente regolamento.

(7) È pertanto opportuno concedere l'autorizzazione provvisoria per l'impiego di questo additivo per i cavalli per un periodo di quattro anni.

(8) La valutazione della domanda rivela che è opportuno disporre di talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'additivo che figura nell'allegato. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro <sup>(7)</sup>, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>.

(9) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» che figura nell'allegato è autorizzato provvisoriamente ad essere impiegato come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 108 del 27.4.1999, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU L 130 del 12.5.2001, pag. 25.

<sup>(6)</sup> GU L 299 del 15.11.2001, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2004.

*Per la Commissione*  
David BYRNE  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di auto- rizzazione
					UFC per kg di alimento completo			
<b>«Microorganismi</b>								
5	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CBS 493.94	Preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> contenente un minimo di: $1 \times 10^8$ UFC/g di additivo	Cavalli	—	$4 \times 10^9$	$2,5 \times 10^{10}$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.  La quantità di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> nella razione giornaliera non deve essere superiore a $4.17 \times 10^{10}$ UFC per 100 kg di peso animale.  L'uso è permesso a partire dai 2 mesi dopo lo svezzamento.	17.3.2008 20.3.2008»